



# **COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO**

*Città Metropolitana di Messina*

## **AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Determinazione n. 25 del 25/02/2026

R.G. n. 158 del 14/03/2026

**Oggetto:** Fondi del Piano di Azione e Coesione (POC 2014/2020) da destinare ai Comuni ai sensi del comma 22 dell'art. 7 della L.R. 3/16 e del comma 7 dell'art. 21 della L.R. 8/17. Linea di intervento 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 2007/2013. Intervento: “Consolidamento strutturale della torre saracena in località piano Croce - 1° lotto” CUP: E87E19000050008. C.I.G.: BA916C943F “Affidamento diretto” ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. b) del Decreto Legge 31 Marzo 2023, n.36, per l’affidamento dei Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alle prestazioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. Determina Aggiudicazione ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023.

*Il Responsabile del Procedimento SCAFFIDI TINDARO PINO sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi nei in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.*

*Attesta, altresì, che l’attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.*

**VISTO** il D.D. n. 28 del 05/03/2019 del Dipartimento delle Autonomie Locali che approva l'avviso per consentire ai Comuni dell'Isola non titolari di interventi delle ex linee di intervento 3.1.4.2 e 3.3.2.2 PIST del PO FESR 2007-2013 di accedere alle risorse di cui Asse 10 azione 1 del POC 2014-2020, in conformità al combinato disposto del comma 22 dell'art. 7 della L.R.3/2016 e del comma 7 dell'art.21 della L.R. n. 8/2017, secondo le modalità approvate dalla Giunta regionale con delibera n. 309 del 28 agosto 2018;

**VISTO** il D.D. n. 4688 del 29/10/2019 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con il quale è stata approvata la **graduatoria definitiva** delle operazioni presentate a valere sulla Linea di intervento 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 2007/2013, da finanziare con le risorse POC 2014-2020 Asse 10 azione 1, ai sensi del comma 7 dell’art. 21 della L.R. 8/2017 per un ammontare complessivo pari a € 47.250.284,53;

**VISTO** l'Allegato A del suddetto D.D. n. 4688/2019 include il Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME) quale beneficiario del finanziamento dell'importo complessivo di € **1.023.556,33**, di cui € **921.200,70** a carico del POC 2014/2020 ed € **102.355,63** quale cofinanziamento a carico del Comune per l'attuazione

dell'operazione denominata “*Consolidamento strutturale della torre saracena in località piano Croce – lotto di completamento*” del medesimo Comune;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 68 del 27 febbraio 2025 «Riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020». Seguito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 415 dell'11 dicembre 2024 che conferma la dotazione finanziaria di € 46.184.897,03 assegnata a questo Dipartimento con la DGR n. 292/2021 per gli interventi afferenti l'ex asse VI misura 3.1.4.2 PIST (cap. 776427), di cui all'Allegato A del D.D. n. 4688/2019;

**RICHIAMATA** la nota dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, prot. n.14000 del 09/04/2025 – rif. Prot. n. 11977 del 19/09/2024 – recante “*Fondi del Piano di Azione e Coesione (POC 2014/2020) da destinare ai Comuni ai sensi del comma 22 dell'art. 7 della L.R. 3/16 e del comma 7 dell'art. 21 della L.R. 8/17. Linea di intervento 3.1.4.2. (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 2007/2013. Progetto denominato “Consolidamento e restauro della Torre Saracena in Località Piano Croce – 1 Lotto per l'importo di €. 1.023.556,33 - Richiesta documentazione;*

**DATO ATTO:**

**che** con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 69 del 03/06/2010, l'Ing. Tindaro Pino Scaffidi, Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

**che** con determina del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile n. 113 del 22/08/2018, si è stabilito di “**Di nominare** per la redazione dell'aggiornamento del progetto per i lavori di Consolidamento ed il restauro della Torre Saracena sita in località Piano Croce – I Lotto Funzionale, l'Ing. Francesco Corica – Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture del Comune di Sant'Angelo di Brolo e l'Arch. Fabio Pizzuto – tecnico comunale del Comune di Ficarra;

**che** con determina del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile n. 22 del 05/03/2020, si è stabilito di “**Di nominare** per la redazione dell'aggiornamento del progetto “Esecutivo” dei lavori di Consolidamento ed il restauro della Torre Saracena sita in località Piano Croce – I Lotto Funzionale, l'Ing. Renato Cilona – Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture del Comune di Sant'Angelo di Brolo e l'Arch. Fabio Pizzuto – tecnico comunale del Comune di Ficarra, gi nominato con la determina in premessa richiamata;

**che** con determina del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture n. 56 del 14/04/2025, si è stabilito di “**Di nominare** per la redazione dell'aggiornamento del progetto “Esecutivo” dei lavori di Consolidamento ed il restauro della Torre Saracena sita in località Piano Croce – I Lotto Funzionale, l'Arch. Francesco Pintaudi – Funzionario tecnico del Comune di Sant'Angelo di Brolo;

**ATTESO** che in ossequio alle direttive impartite dall'Amministrazione ed a quanto richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, i tecnici comunali all'uopo incaricati, hanno redatto in data aprile 2025 il Progetto “Esecutivo” aggiornato al D.Lgs. 36/2023 ed al prezzario unico Regionale per i lavori pubblici in Sicilia anno 2024, adottato con Decreto Assessoriale n.2/Gab del 17 gennaio 2024, dal quale si evince che il costo complessivo è quantificabile in Euro 1.023.556,33;

**RICHIAMATA** la delibera di G.M. n. 76 del 17/04/2025 con la quale si è stabilito, tra l'altro di:

**DI APPROVARE** il progetto Esecutivo Progetto “Esecutivo” dei lavori di “**Consolidamento e Restauro della Torre Saracena sita in località Piano Croce – I° Lotto funzionale**” CUP: E87E19000050008, aggiornato al D.Lgs. 36/2023 ed al prezzario unico Regionale per i lavori pubblici in Sicilia anno 2024, adottato con Decreto Assessoriale n.2/Gab del 17 gennaio 2024, dal quale si evince che il costo complessivo è quantificabile in Euro 1.023.556,33;

**DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Tecnica tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto;

**VISTO** il decreto dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, D.D.G. n. 4503 del 11/09/2025 di impegno e finanziamento, validato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. il 17/09/2025 a valere sull'Azione 2 ASSE 4 del POC Sicilia 2014/2020, per l'importo di Euro 921.200,70 e con risorse a carico del Beneficiario per Euro 102.355,63, come previsto all'Allegato A del D.D. n. 4688 del 29/10/2019, per un importo complessivo pari ad Euro 1.023.556,33;

**ATTESO** che occorre nominare la figura del *Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione*;

**RILEVATO** che per l'espletamento di tale attività si rende necessario l'ausilio di figura professionale specializzata (Architetto – Ingegnere);

**RITENUTO**, pertanto opportuno e necessario, stante l'esiguità del personale interno che risulta impegnato a garantire la continuità dei servizi, affidare il servizio tecnico relativo alle prestazioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ad un tecnico esterno, dotato delle qualifiche e titoli necessari, nonché iscritto all'Albo Unico Regionale dei Professionisti di cui all'ex art. 12 della L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;

**VISTO** l'Art. 15 - *in rubrica - Responsabile unico del progetto (RUP)*, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), il quale, dispone:

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa. **Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'[allegato](#)**

**1.2. di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'[allegato 1.2](#), o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'[articolo 37](#), adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

**VISTO** l'ALLEGATO 1.2 – *in rubrica - Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice)*, che disciplina la nomina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del codice;

**PRESO ATTO** dell'art. 50 - *in rubrica - Procedure di affidamento*, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante

delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), il quale, dispone:

1. Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#), salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#).

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'[allegato II.1](#). Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

**2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).**

3. (abrogato)

4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'[articolo 108, comma 2](#).

5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'[articolo 14](#), rientranti nell'ambito definito dagli [articoli da 146 a 152](#), applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'[articolo 141, comma 1, secondo periodo](#), applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.

6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'[articolo 85](#), con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

**PRESO ATTO** che la spesa prevista per l'esecuzione del servizio di che trattasi è ben al di sotto della soglia prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b) del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici*;

**RITENUTO**, per le motivazioni sopraesposte e la normativa anzi richiamata, di poter procedere mediante "Affidamento diretto", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;

**VISTO** l'art. 25 – in rubrica – *Piattaforma di approvvigionamento digitale* – del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#)*, il quale, dispone il quale stabilisce che:

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'[articolo 21, comma 1](#), e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'[articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'[articolo 26](#). Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

**DATO ATTO** che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) e che con tale sistema l'individuazione dell'operatore economico può essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- "Richiesta di offerta (RdO)" grazie alla quale l'amministrazione può richiedere ai fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze;
- "Trattativa Diretta" rivolta ad un unico operatore economico, che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico riducendo notevolmente le tempistiche e consentendo così procedure più immediate nell'acquisto di qualsiasi bene o servizio;
- "Confronto di Preventivi", una modalità di negoziazione del Mercato Elettronico MEPA che, a differenza della Trattativa diretta, può coinvolgere più Operatori Economici (OE);

**RILEVATO** che, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), gestito da Consip S.P.A., è presente la categoria per la P.A. e la sottocategoria specifica;

**VISTI** i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e rotazione, indicati nelle Linee Guida n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

**VISTO** l'Art. 12 – in rubrica - Albi regionali – della Legge 12 ottobre 2023, n. 12 - Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone:

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo Regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori, i servizi e le forniture, fatta eccezione per i servizi di ingegneria e architettura (SIA) di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma 1 dell'articolo 50, per i quali trova applicazione quanto previsto dal comma 2. All'albo di cui al presente comma attingono gli enti di cui all'articolo 2.

2. È istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo Regionale Unico ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo n. 36/2023, i servizi di ingegneria e architettura. All'albo di cui al presente comma attingono gli enti di cui all'articolo 2.

3. Il principio di rotazione si intende rispettato dagli enti di cui all'articolo 2 facendo riferimento alle procedure di affidamento esperite da ciascuna stazione appaltante.

4. Nelle more della realizzazione della piattaforma digitale regionale di cui al comma 6 dell'articolo 4, le stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale, per gli specifici affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, si avvalgono delle piattaforme informatiche esistenti alimentate con gli Albi di cui ai commi 1 e 2.

5. Con decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale tecnico è emanato l'avviso pubblico per la costituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2.

6. Gli Albi di cui ai commi 1 e 2 sono dinamicamente aggiornati dal dipartimento regionale tecnico. Con apposito decreto, il Dirigente generale del DRT ne definisce le modalità di iscrizione e di aggiornamento”.

12. All'articolo 13 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I corrispettivi da porre a base di gara, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, sono calcolati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 41, comma 15, e dell'allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del vigente decreto parametri emanato dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

b) al comma 2 le parole “cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12” sono sostituite dalle parole “architettura e ingegneria al decreto di cui al comma 1”; la parola “procedimento” è sostituita dalla parola “progetto”; le parole “Qualora, entro dieci giorni, da parte degli ordini professionali non pervenga risposta alla verifica richiesta, gli enti possono procedere ugualmente.” sono sostituite dalle parole “Il parere si intende reso favorevolmente qualora l'ordine interessato, entro dieci giorni dalla notifica, non abbia riscontrato la richiesta.”;

c) al comma 3, dopo le parole “stazioni appaltanti”, sono inserite le parole “, che intendano chiedere il parere di cui al comma 2,” e dopo la parola “disposizione” sono inserite le parole “del progetto”.

13. Alla legge regionale n. 12/2011 le parole “Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)”.

14. I decreti di cui ai commi 3 e 9 dell'articolo 5 ed ai commi 4 e 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011, come introdotti dalla lettera b) del comma 5 e dal comma 9, sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti e della Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.

15. Il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011, come modificato dal comma 11, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**VISTO** l'art. 2 del D.D.G. 2195/2021 del 21 dicembre 2021 il quale statuisce che: *è fatto obbligo agli Enti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, ed ai Dipartimenti Regionali, per l'affidamento degli incarichi professionali di cui all'articolo 1 del presente decreto (in caso di non ricorso alle predette procedure di cui al D. L. 76/2020 come convertito con legge 120/2020 come da parere dell'ANAC del 4 agosto 2020) di attingere esclusivamente dall'Albo Unico Regionale allegato sub "A" di cui all'articolo 1 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal seguente art.6), rispettando i principi di cui all'art. 30, comma 1, agli art. 34 e 42 (conflitto di interesse) del codice dei Contratti, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;*

**ATTESO** che si rende necessario ed urgente affidare i servizi oggettivati, data l'obbligatorietà della tempistica prevista dal cronoprogramma procedurale;

**DATO ATTO** che questo Ente con determina del Responsabile E.Q. dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture n. 12 del 16/02/2026, R.G. n. 115 del 19/02/2026, ha stabilito di:

**DATO ATTO:**

- che il fine che si intende perseguire è la realizzazione dei *“Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione”* dell'Intervento: *“Lavori di “Consolidamento e Restauro della Torre Saracena sita in località Piano Croce – I° Lotto funzionale”*. CUP: E87E19000050008;
- che l'oggetto del contratto è la realizzazione dei *“Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione”* dell'Intervento: *“Lavori di “Consolidamento e Restauro della Torre Saracena sita in località Piano Croce – I° Lotto funzionale”*. CUP: E87E19000050008;
- che l'importo del contratto è pari ad Euro 28.281,24, oltre oneri ed i.v.a.;
- che l'importo complessivo dell'affidamento risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, e quindi ai sensi della citata norma, si può provvedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura *“Affidamento diretto”*, interamente telematica, (attraverso la piattaforma MEPA-CONSIP);
- che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento, ai sensi dell'art.41 comma 15-quater del D.Lgs. 36/2023 (comma introdotto dall'art. 14 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n.209/2024);
- che l'aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'art. 50 e dell'art. 108 del Codice, con il criterio del minor prezzo;
- che la modalità di selezione dei professionisti, avverrà attraverso gli elenchi del Mercato della Pubblica Amministrazione CONSIP-MEPA BANDO - *“Coordinamento della sicurezza”*, mediante i seguenti criteri:
  - professionisti ricadenti nel territorio Italiano;
  - professionisti iscritti all'Albo unico regionale dei professionisti di cui all'art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12;
- che la forma del contratto è quella prevista dal comma 1 del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, e nello specifico mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- che le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel presente atto e nella documentazione della procedura di affidamento;

**RILEVATO** che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**DATO ATTO:**

**che** l'esecuzione della prestazione in oggetto deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 (GURI n. 183 del 8 agosto 2022) adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

**che** l'Art. 2 – *in rubrica – Ambito di applicazione* – dell'allegato II.4., “*Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza*”, statuisce che: “*La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori*” e pertanto può procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

**che** l'Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento mediante procedura “*Affidamento diretto*”, dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**PRESO ATTO:**

**che** l'Allegato I.1 – “*Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 13, comma 6 del Codice) al Decreto Legislativo 36/2023*”, definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d) - l'affidamento diretto come “*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”;

**che** ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 36/2023;

**che** nel caso di specie, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, trattandosi di “*affidamento diretto*”, non è applicabile l'esclusione automatica delle offerte anomale. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

**che** ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Servizi professionali;

**che** il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

**ATTESO** che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i., nonché quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023 del 28/06/2023;

**PRECISATO** che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

**PRESO ATTO** della delibera ANAC - n.383 del 26 luglio 2023 - che fornisce indicazioni riguardo al pagamento delle prestazioni professionali dei progettisti, in riferimento sia alle Tariffe che al DM 17 giugno 2016;

**VISTO** il Comunicato del Presidente del 24/06/2024, con il quale l'ANAC ha fornito chiarimenti sull'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate nei contratti di appalto di importo inferiore alle soglie europee;

**PRESO ATTO**, altresì, del parere MIT n. 2577 del 03/06/2024, in merito alla possibilità di affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 50 co. 1 lett. a) e b);

**VISTO** il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 Euro, approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 30 luglio 2024;

**DATO ATTO** che il MIT con Parere del 6 dicembre 2024, n. 3065, ha richiamato il Parere ANAC 11 settembre 2024, n. 410 con cui l’Autorità ha certificato la possibilità di effettuare l’affidamento diretto previo *"confronto"* tra preventivi, tramite il c.d. *"affidamento diretto procedimentalizzato"*;

**ATTESO** che il ricorso all’affidamento diretto, di cui all’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, non comporta l’obbligo all’effettuazione di preventive indagini di mercato e l’acquisizione di una pluralità di preventivi. Infatti l’ANAC con la pubblicazione del Vademecum del 30.07.2024, ha ribadito la discrezionalità dell’operato dell’Amministrazione qualora adotti una procedura informale, quale l’affidamento diretto: la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non sono stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (indicazioni presenti anche nella giurisprudenza cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 503 del 15.01.2024; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3287/2021);

**DATO ATTO**, che il MIT con Parere del 30 gennaio 2025, n. 3225, ha ricordato che l’affidamento diretto, come definito dal nuovo Codice dei Contratti all’art. 50 comma 1 lett. a) e b), è una modalità semplificata che consente alle stazioni appaltanti di scegliere direttamente il fornitore dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, senza dover indire una gara pubblica mediante bando o avviso;

**DATO ATTO**, altresì, che l’affidamento diretto: non si può qualificare come procedura di gara. È questo il principio affermato dal TAR Campania, con la sentenza del 4 febbraio 2025, n. 909, che ha respinto il ricorso di un operatore economico, classificatosi secondo nella graduatoria per l’assegnazione di un affidamento diretto effettuato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (*Codice dei Contratti Pubblici*) sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;

**ATTESO** il Tar Sardegna, con sentenza della Sez. I, del 03/10/2025, n. 793 ha ribadito che nelle procedure di affidamento diretto il D.Lgs. n. 36 del 2023, pur prevedendo che la scelta dell’operatore *"anche nel caso di previo interpello di più operatori economici"* è *"operata discrezionalmente dalla stazione appaltante"* (art. 3, allegato I.1), lascia fermo l’obbligo di motivarne le ragioni (17 comma 2);

**EVIDENZIATO** che il CIG verrà generato sulla piattaforma telematica del MEPA-CONSIIP contestualmente all’espletamento della procedura di gara telematica, attraverso la funzione ANACFORM;

**PRESO ATTO** della delibera ANAC – n. 582 del 13 dicembre 2023, contenente indicazioni volte a dare piena attuazione ai principi in tema di digitalizzazione, in ossequio a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ove è disposto che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;

**ATTESO** che in data 17/02/2026, il Responsabile Unico del Progetto – ha avviato la procedura *"Trattativa Diretta"* n. 6064593, rivolta ad un unico professionista, consultando i professionisti presenti sul M.E.P.A. ed iscritti all’Albo unico regionale dei professionisti di cui all’art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12 e precisamente con la Società AGM ARCHITECTURAL & CONSTRUCTION SERVICES S.R.L.S., con sede legale in Sant’Agata Militello (ME), Via Carlo Alberto 7, partita i.v.a. n. 03748660838, PEC [studio.agm@pec.it](mailto:studio.agm@pec.it), iscritta all’Albo Unico Regionale;

**RILEVATO** la Società AGM ARCHITECTURAL & CONSTRUCTION SERVICES S.R.L.S., con sede legale in Sant’Agata Militello (ME), Via Carlo Alberto 7, partita i.v.a. n. 03748660838, PEC [studio.agm@pec.it](mailto:studio.agm@pec.it), entro i termini previsti dalla lettera di invito prot.n. 1934 del 17/02/2026, e cioè entro le ore 23:59 del giorno 22/02/2026, ha presentato la propria offerta corrispondente al 20,10% sull’importo a base d’asta pari ad Euro 28.281,24, oltre oneri ed i.v.a. e quindi un importo netto di Euro 22.596,71, oltre oneri ed i.v.a., ritenuta congrua in ragione al rapporto qualità/prezzo;

**RILEVATO** che sono state effettuate a cura del R.U.P., le verifiche, attraverso il FVOE, relative al possesso dei prescritti requisiti in capo alla Società AGM ARCHITECTURAL & CONSTRUCTION SERVICES S.R.L.S., con sede legale in Sant’Agata Militello (ME), Via Carlo Alberto 7, partita i.v.a. n. 03748660838, PEC [studio.agm@pec.it](mailto:studio.agm@pec.it) e nello specifico:

- Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato - (art. 39 D.P.R. 14/11/2002 n.313), Sistema Informativo del Casellario, n. 11239/2026/R, con il quale si attesta che nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, a carico della Società AGM ARCHITECTURAL & CONSTRUCTION SERVICES S.R.L.S., partita i.v.a. n. 03748660838, risulta **"Nulla"**;

- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato - (art. 39 D.P.R. 14/11/2002 n.313), Sistema Informativo del Casellario, n. 11240/2026/R, con il quale si attesta che nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, a carico del Professionista Marotta Giuseppe, partita i.v.a. n. 01718580838, nella qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della predetta Società, risulta "**Nulla**";
- Estratto delle annotazioni iscritte nel Casellario delle Imprese di cui all'art. 222 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativo alla Società AGM ARCHITECTURAL & CONSTRUCTION SERVICES S.R.L.S., con sede legale in Sant'Agata Militello (ME), Via Carlo Alberto 7, partita i.v.a. n. 03748660838, PEC [studio.agm@pec.it](mailto:studio.agm@pec.it), redatto il 02/01/2026 ai fini dell'impiego per le verifiche di cui agli artt. 94-97 del predetto Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i.;
- Certificato del Casellario Giudiziale, Sistema Informativo del Casellario, n. 11238/2026/R del 02/01/2025 a carico del Professionista Marotta Giuseppe, partita i.v.a. n. 01718580838, nella qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della predetta Società, risulta "**Nulla**";
- Regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'ex articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016, relativa al soggetto: "Società AGM ARCHITECTURAL & CONSTRUCTION SERVICES S.R.L.S., con sede legale in Sant'Agata Militello (ME), Via Carlo Alberto 7, partita i.v.a. n. 03748660838, attestante: **positivo - la posizione è risultata regolare**;
- Certificato di regolarità contributiva emesso dall'INARCASSA, prot. SI023994/165.2.2/AVCP016 del 02/01/2026, dal quale risulta che la "Società AGM ARCHITECTURAL & CONSTRUCTION SERVICES S.R.L.S., con sede legale in Sant'Agata Militello (ME), Via Carlo Alberto 7, partita i.v.a. n. 03748660838 è *in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate*;
- DURC On Line, della "Società AGM ARCHITECTURAL & CONSTRUCTION SERVICES S.R.L.S., con sede legale in Sant'Agata Militello (ME), Via Carlo Alberto 7, partita i.v.a. n. 03748660838, emesso dall'INPS\_47622081, scadenza validità 27/01/2026, dal quale la predetta impresa risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- Certificazione della CC.I.AA, acquisita in data 02/01/2025 con modalità telematica, ove non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa alla "Società AGM ARCHITECTURAL & CONSTRUCTION SERVICES S.R.L.S., con sede legale in Sant'Agata Militello (ME), Via Carlo Alberto 7, partita i.v.a. n. 03748660838;
- Regolarità fiscale n. 17165251, del 02/01/2026, effettuata ai fini di cui all'ex Articolo 80, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016, esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti relativa al soggetto: "Società AGM ARCHITECTURAL & CONSTRUCTION SERVICES S.R.L.S., partita i.v.a. n. 03748660838, attestante - esito positivo – la posizione è risultata regolare;
- Regolarità fiscale del 09/01/2026, effettuata ai fini di cui all'ex articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 2023, Violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del D.Lgs. n. 36 del 2023 relativa al soggetto: "Società AGM ARCHITECTURAL & CONSTRUCTION SERVICES S.R.L.S., partita i.v.a. n. 03748660838, attestante - esito positivo - non risultano violazioni che, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, possono essere individuate come violazioni non definitivamente accertate;

**TENUTO CONTO** che dalla documentazione fin qui acquisita non sono emerse cause di esclusione dai pubblici appalti;

**DATO ATTO** che l'organo competente a disporre l'aggiudicazione ha esaminato la proposta e la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico e pertanto, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace;

**VISTO** l'art. 17 - *in rubrica - Fasi delle procedure di affidamento - del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#)*, il quale stabilisce che:

.....  
 5. *L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene*

legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'[articolo 18](#).

8. Fermo quanto previsto dall'[articolo 50, comma 6](#), l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

10. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

**VISTO** l'art. 18 - in rubrica - Il contratto e la sua stipulazione - del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), il quale stabilisce che:

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'[allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b\)](#), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti **il contratto può essere stipulato anche** mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'[articolo 17, comma 5](#) e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'[articolo 55, comma 2](#);

b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;

c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

3. Il contratto non può essere stipulato prima di (trentacinque) **trentadue** giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;

b) di appalti basati su un accordo quadro;

c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;

d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee. (, ai sensi dell'articolo 55, comma 2)

4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'[articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

10. Con la tabella di cui all'[allegato 1.4](#) al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.

**VISTO** l'art. 27 - in rubrica – Pubblicità legale degli atti - del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#);

**VISTO** l'art. 28, comma 1 – in rubrica - Regole applicabili alle comunicazioni - del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), il quale prevede espressamente:

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'[articolo 35](#) ovvero secretati ai sensi dell'[articolo 139](#), sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'[articolo 25](#);

**VISTO** l'art. 29, comma 1 – in rubrica - Regole applicabili alle comunicazioni - del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), il quale prevede espressamente:

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'[articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005](#).

**VISTO** l'art. 90 - in rubrica - Informazione dei candidati e degli offerenti - del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), il quale stabilisce che:

1. Nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione:

a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;

b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario;

c) l'aggiudicazione, e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui

*candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;*

*d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta;*

*e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera c).*

2. *Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fermo restando quanto stabilito dall'[articolo 18, comma 1](#).*

3. *Fermo quanto disposto dall'[articolo 35](#), le stazioni appaltanti non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.*

**ATTESO** che ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'Art. 17 del D.Lgs 36/2023, *L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace;*

**VISTO** l'Art. 15 - *in rubrica - Responsabile unico del progetto (RUP)*, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#);*

**VISTO** l'ALLEGATO I.2 – *in rubrica - Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice)*, che disciplina la nomina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del codice;

**ATTESO** che il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 17/01/2025, n. 367 ha fornito chiarimenti su requisiti di qualificazione e modalità di avvalimento nelle procedure negoziate senza bando, con particolare riferimento all'iscrizione negli elenchi delle imprese di fiducia ed in particolare ha confermato la decisione del TAR, rilevando che nella procedura negoziata non è prevista una fase di prequalifica e che le attività preliminari, quali l'iscrizione all'elenco e il sorteggio, non costituiscono selezione tecnica;

**VISTO** l'Art. 1 – *in rubrica – Principio del risultato* – del D.Lgs n. 36/2023 il quale statuisce che:

1. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.*

2. *La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.*

3. *Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.*

4. *Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:*

a) *valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;*

b) *attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.*

**VISTO** l'Art. 2 – *in rubrica – Principio della fiducia* – del D.Lgs n. 36/2023 il quale statuisce che:

1. *L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.*

2. *Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.*

3. *Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.*

4. *Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'[articolo 15, comma 7](#).*

#### **ACCERTATO:**

- che al progetto in oggetto è stato attribuito dal Comitato Interministeriale per la programmazione Economica il **CODICE CUP: E87E19000050008**;
- che alla procedura in oggetto è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente **CODICE CIG: BA916C943F**.

**DATO ATTO** che per un mero errore materiale nell'oggetto della determina di settore n.2 del 12/01/2026, R.G. n. 31 del 14/01/2026, viene riportato "*Procedura negoziata*", mentre trattasi di "*Affidamento diretto*";

**RITENUTO** opportuno procedere ad una rettifica del predetto atto;

**VERIFICATO** che a proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge regionale n°7/2019 del 21/05/2019, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa e della normativa anticorruzione e di non trovarsi inoltre in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto;

**VISTO** il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

**RITENUTO** di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**PRECISATO**, ai fini e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei Contratti Pubblici*" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

**VISTA** la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, recante "*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie*", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 44 del 20/10/2023 – S.O.;

**VISTA** la L.R. n. 12/2011 "*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni*";

**VISTA** la Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

**VISTE** le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

### **D E T E R M I N A**

**DI APPROVARE** le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;

**DI DARE ATTO** che a seguito della procedura "*Trattativa diretta – R.D.O.*" n. 6064593, rivolta ad un unico professionista, consultando i professionisti presenti sul M.E.P.A. ed iscritti all'Albo unico regionale dei professionisti di cui all'art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12 e precisamente con la Società AGM ARCHITECTURAL & CONSTRUCTION SERVICES S.R.L.S., con sede legale in Sant'Agata Militello (ME), Via Carlo Alberto 7, partita i.v.a. n. 03748660838, PEC [studio.agm@pec.it](mailto:studio.agm@pec.it), iscritta all'Albo Unico

Regionale, entro i termini previsti dalla lettera di invito prot.n. 1934 del 17/02/2026, e cioè entro le ore 23:59 del giorno del giorno 22/02/2026, ha presentato la propria offerta corrispondente al 20,10% sull'importo a base d'asta pari ad Euro 28.281,24, oltre oneri ed i.v.a. e quindi un importo netto di Euro 22.596,71, oltre oneri ed i.v.a., che si ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico;

**DI AGGIUDICARE** ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei Contratti Pubblici i Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alle prestazioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione* dei lavori "Consolidamento strutturale della torre saracena in località piano Croce - 1° lotto" C.U.P.: E87E19000050008, alla Società AGM ARCHITECTURAL & CONSTRUCTION SERVICES S.R.L.S., con sede legale in Sant'Agata Militello (ME), Via Carlo Alberto 7, partita i.v.a. n. 03748660838, PEC [studio.agm@pec.it](mailto:studio.agm@pec.it), che ha offerto un ribasso d'asta del **20,10%**, sull'importo posto a base di gara pari a Euro 28.281,24, oltre oneri ed i.v.a. e quindi un importo netto di Euro 22.596,71, oltre oneri ed i.v.a.;

**DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 17, comma 5, del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici*, **l'aggiudicazione è immediatamente efficace**, in quanto è stato positivamente verificato il possesso dei prescritti requisiti in capo all'Operatore Economico aggiudicatario;

**DI DARE ATTO**, altresì, che alla relativa spesa a cui si farà fronte con i con i fondi disponibili alla *Missione 05 – Programma 01 – Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Capitolo 5920 – bilancio pluriennale 2025/2027*;

**DI DARE ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 17 comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;
- all'atto della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il codice C.I.G.: BA916C943F;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Tindaro Pino Scaffidi;

**DI DARE ATTO**, altresì, che nell'adozione del presente atto:

- non si incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- non si è in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

**DI DEMANDARE** al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul profilo del Committente, di tutti i provvedimenti attinenti alla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**DI DISPORRE**, altresì, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera b) e c) del "Codice dei Contratti Pubblici" di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la comunicazione dell'aggiudicazione, attraverso la piattaforma telematica – Consip-MEPA, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dei lavori di che trattasi;

**DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e della L.R. n. 7/2019 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione Distaccata di Catania, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

**DI INVIARE** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente per tutti gli eventuali adempimenti gestionali di competenza;

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

***Il Responsabile del Procedimento  
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO***

**IL DIRIGENTE**  
**AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE**

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;  
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

**DETERMINA**

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **Fondi del Piano di Azione e Coesione (POC 2014/2020) da destinare ai Comuni ai sensi del comma 22 dell'art. 7 della L.R. 3/16 e del comma 7 dell'art. 21 della L.R. 8/17. Linea di intervento 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 2007/2013. Intervento: "Consolidamento strutturale della torre saracena in località piano Croce - 1° lotto" CUP: E87E19000050008. C.I.G.: BA916C943F "Affidamento diretto" ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del Decreto Legge 31 Marzo 2023, n.36, per l'affidamento dei Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alle prestazioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. Determina Aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023.**

**RENDE NOTO**

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 14/03/2026

*Il Responsabile dell'Area*  
**f.to SCAFFIDI TINDARO PINO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

### **Visto di regolarità tecnica**

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 25/02/2026

***Il Dirigente***  
***f.to SCAFFIDI TINDARO PINO***

### **Visto di copertura finanziaria**

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 14/03/2026

***Il Dirigente dell'Area Finanziaria***  
***f.to Dott.ssa Amalia Amaina***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

